



Il Presidente Prof Giuseppe Abbritti

Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionali e Ambientali
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Perugia – Via Enrico dal Pozzo – 06126 Perugia
Tel.: 075 5784026 Fax: 075 5784442 Email: presidente@simlii.net

Perugia, 19 Aprile 2010

Ai Soci SIMLII

Carissimo Socio,

alcuni colleghi mi hanno chiesto a che punto sia il decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del D.Lgs 81/08, ovvero di essere aggiornati sull'annosa questione che riguarda i requisiti che gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e quelli in Medicina Legale e delle Assicurazioni devono possedere per poter svolgere le funzioni di medico competente. La vicenda, che si trascina ormai da 8 anni, ha visto la SIMLII, costantemente impegnata per il miglioramento continuo dei livelli di prevenzione e sicurezza sul lavoro nel nostro Paese, in prima fila a difesa della Disciplina e degli Specialisti di Medicina del Lavoro.

Desidero pertanto con la presente ricordare, a beneficio di tutti, le fasi salienti della vicenda (per una ancor più rapida lettura potrai invece consultare la **scheda riassuntiva** posta in fondo a questa nota).

1) Il D.Lgs 626/94 aveva sancito che solo gli Specialisti e i Docenti in Medicina del Lavoro, oltre a un certo numero di "sanati", possedevano i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente.

2) L'Art. 1 bis della legge 8 Gennaio 2002, n. 1, forzosamente inserito in un provvedimento legislativo di contenuto completamente diverso (disposizioni urgenti in merito al personale infermieristico), aveva poi esteso agli Specialisti in Igiene e a quelli in Medicina Legale la possibilità di svolgere dette

funzioni, senza peraltro addurre alcuna motivazione o prevedere alcun percorso formativo aggiuntivo. La norma, come certamente ricorderai, aveva sollevato numerose ed estese proteste da parte dei medici del lavoro che vedevano così svilita e oltraggiata la loro professionalità.

3) La SIMLII, assieme ad altri organi rappresentativi della Medicina del lavoro italiana, aveva quindi subito intrapreso un'opera di costante e puntuale informazione e sensibilizzazione di tutti i Soggetti e i Ministeri interessati (Ministero del Lavoro, della Sanità, dell'Università e Ricerca Scientifica, Parti Sociali, Commissioni Parlamentari, Conferenza Stato-Regioni, ecc.). L'obiettivo era l'**abrogazione dell'Art. 1 bis** o, in subordine, la previsione di un **percorso formativo universitario aggiuntivo** per gli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale, finalizzato a colmare le rilevanti lacune formative dei predetti specialisti in tutti gli ambiti della medicina del lavoro, sia nel campo della prevenzione e della diagnosi delle malattie da lavoro, che della sicurezza, della tossicologia e dell'epidemiologia professionali. Tali carenze formative sono state ripetutamente e dettagliatamente illustrate dalla SIMLII a tutti i livelli e sono riportate in dettaglio anche in un articolo pubblicato di recente ad opera del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro "B. Ramazzini" della SIMLII, che ha confrontato i curricula delle tre scuole di specializzazione (Medicina del Lavoro, Igiene, Medicina Legale) ai fini dello svolgimento della sorveglianza sanitaria (*La Medicina del Lavoro*, 2010; 101: 55-72).

4) A conclusione di un iter lungo e impegnativo il Legislatore, accogliendo le proposte SIMLII, ha finalmente previsto all'art. 38 del D.Lgs 81/08 che per poter svolgere le funzioni di medico competente gli Specialisti in Igiene e quelli in Medicina Legale debbono frequentare specifici "**percorsi formativi universitari**", da definire con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR) di concerto con il Ministero della Salute. Questa previsione è di grande rilievo sia per la nostra Disciplina come tale, sia per gli Specialisti in Medicina del Lavoro, poiché sancisce l'una inequivocabile differenza formativa tra lo Specialista in Medicina del Lavoro e gli altri Specialisti dell'Area di Sanità Pubblica.

5) Il MIUR ha pertanto richiesto al Consiglio Nazionale Universitario (di seguito CUN) un parere in merito ai suddetti "percorsi formativi universitari" integrativi. Il CUN, in data 7.10.2008, esprimeva un primo parere in merito, prevedendo che, alla luce del debito formativo specifico ormai riconosciuto per gli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale, il "percorso formativo" dovesse consistere in un master di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), pari a 1500 ore di attività di apprendimento. In pratica un corso teorico-pratico di un anno a tempo pieno. E' doveroso ricordare che un meritevole tentativo del CUN di riunire medici del lavoro ed igienisti attorno ad un tavolo per concertare, sulla base delle indicazioni del CUN, un programma condiviso per il master è fallito alla seconda riunione, disertata da parte degli igienisti.

6) Il MIUR, accogliendo il parere del CUN, pur in assenza di una proposta condivisa tra gli interessati, ha comunque elaborato una bozza di decreto che prevedeva come "percorso formativo aggiuntivo" il master di durata annuale (60 CFU), finalizzato appunto all'acquisizione, da parte degli Specialisti in Igiene e in Medicina Legale, dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di medico

competente (l'art. 38, comma 2, del DLgs 81/2008). La proposta di decreto veniva quindi sottoposta all'attenzione del Ministero della Salute per il parere di sua pertinenza.

7) Il Ministero della Salute, pur riconoscendo in modo esplicito l'esistenza di una rilevante carenza formativa degli specialisti in Igiene e in Medicina Legale nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, non ha tuttavia ritenuto di condividere la bozza di decreto del MIUR, ed ha proposto una drastica quanto immotivata riduzione dei crediti formativi previsti dal MIUR.

8) Alla luce delle osservazioni del Ministero della Salute, il CUN ha quindi espresso un nuovo parere (19.11.2009), che modifica il precedente in senso fortemente peggiorativo e tale da renderlo non più compatibile con i requisiti didattici minimi indicati dalla SIMLII. Il nuovo parere del CUN, in relazione ai contenuti culturali ed al numero dei crediti delle attività di apprendimento necessari per ottenere la qualifica di medico competente, da un lato nelle premesse ribadisce il proprio parere del 7/10/2008 (60 CFU), dall'altro però nel prosieguo del testo prevede:

a) per coloro che abbiano conseguito o conseguiranno la specializzazione in Igiene o in Medicina Legale con il "**vecchio ordinamento**", la possibilità, dopo valutazione del curriculum posseduto dai singoli specialisti, di ridurre da 60 fino a soli 30 i CFU del percorso formativo aggiuntivo, attraverso lo svolgimento di un "**piano di studi individuale**" (prassi assolutamente inusuale per un corso universitario e palesemente impraticabile) da attivarsi negli Atenei in cui vi sia una Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro (non è chiaro tuttavia se all'interno o all'esterno della Scuola stessa);

b) per coloro che conseguiranno la specializzazione in Igiene o in Medicina Legale con il "**nuovo ordinamento**" (entrato in vigore nell'A.A. 2008-2009), la possibilità di sostituire i "percorsi formativi universitari" previsti dal D.Lgs 81/2008 con un "**percorso elettivo**" di 45 CFU, nell'ambito dei 300 CFU totali necessari per conseguire la Specializzazione in Igiene o in Medicina Legale. Si noti che, a differenza di quanto ipotizzato dal CUN, in base al Nuovo Ordinamento delle Scuole di Specializzazione (DM 1 agosto 2005, G.U. n. 258 del 5 nov. 2005), i CFU elettivi devono avere contenuti specifici della tipologia della scuola, ovvero di Igiene o di Medicina Legale, e non altri.

A tale nuovo parere la SIMLII ha risposto prontamente segnalandone l'incongruenza rispetto al primo parere dello stesso CUN e le serie inconsistenze rispetto a quanto previsto dalla legge.

9) Al momento, pertanto, il MIUR ed il Ministero della Salute stanno elaborando una nuova versione, che dovrebbe costituire finalmente il decreto previsto dal comma 2 dell'art. 38 del DLgs 81/08 e che non potrà non tener conto dell'ultimo parere del CUN, ma che ci auguriamo possa correggerne le debolezze.

* * *

In considerazione di quanto sopra riportato, il sottoscritto a nome della SIMLII, il Prof. I. Franchini quale Referente Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Medicina del lavoro ed il Prof. M. Manno quale Coordinatore del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro "B. Ramazzini"

della SIMLII, hanno chiesto un incontro urgente al Ministro Gelmini e al Ministro Fazio e sono stati sollecitamente ricevuti nel Marzo u.s. dai loro più stretti collaboratori.

Nel corso degli incontri è stata nuovamente fornita tutta la documentazione volta a sottolineare le profonde differenze tra i curricula formativi delle tre Scuole di Specializzazione di cui peraltro solo quella di Medicina del Lavoro (*Occupational Medicine*) è riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea mentre quelle di Igiene e di Medicina Legale hanno riscontro solo in Italia, per le necessità del SSN. Nel contempo, in occasione di detti incontri, sono state espresse forti riserve a quanto previsto nell'ultimo parere del CUN, che non ha tenuto in adeguata considerazione le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda gli specialisti in Igiene o in Medicina Legale che hanno già conseguito o conseguiranno il titolo con il “**vecchio ordinamento**”, il CUN prevede un percorso aggiuntivo che potrebbe ridursi a soli 30 CFU, largamente insufficiente dunque a colmare le carenze formative, sia teoriche che clinico-pratiche professionalizzanti, dei suddetti specialisti più volte qui richiamate. Non è chiaro peraltro in che ambito tali corsi aggiuntivi dovrebbero tenersi.

- per quanto riguarda invece i futuri specialisti (“**nuovo ordinamento**”), la proposta del CUN prevede che il “percorso formativo” non sia più aggiuntivo - da svolgere cioè dopo il conseguimento della specializzazione in Igiene o in Medicina Legale - ma possa, invece, essere assolto mediante un **percorso elettivo di soli 45 CFU**, da svolgere nell'ambito del corso di specializzazione in Igiene o in Medicina Legale. Si sottolinea qui una grave incongruenza rispetto a quanto previsto nel Nuovo Ordinamento delle scuole di specializzazione (DM 1 agosto 2005), già applicato sin dall' A.A. 2008-2009. Mentre per la Scuola di Medicina del lavoro, per le “**attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia**” viene espressamente previsto che “**l'attività clinica deve essere svolta per almeno due anni**”, nessuna attività clinica è prevista invece dal Nuovo Ordinamento per le Scuole di Igiene e di Medicina legale

La proposta del CUN, dunque, oltre a contravvenire quanto previsto dal D.M. 1 agosto 2005, come già detto sopra, appare del tutto inadeguata al conseguimento delle molteplici conoscenze e competenze necessarie per svolgere adeguatamente le funzioni di medico competente (*clinica delle malattie da lavoro, cicli produttivi, valutazione dell'esposizione, dei pericoli e dei rischi lavorativi, monitoraggio ambientale e biologico, criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità specifica alla mansione, per citarne solo alcuni*). Si verificherebbe altresì l'assurdo che con un corso di specializzazione specifico per una disciplina (Igiene o Medicina Legale) si possa anche conseguire il titolo, ma non le competenze, relativo ad un altro corso di specializzazione diverso (Medicina del lavoro).

L'accoglimento di quanto previsto dall'ultimo parere del CUN rappresenterebbe infine un grave danno per la nostra Disciplina ed uno smacco per i Medici del Lavoro. E' infatti evidente che le conoscenze e le competenze acquisite dai Medici del Lavoro nel corso della specializzazione, ovvero nei 4 anni del “vecchio ordinamento” (240 CFU) o nei 5 anni del “nuovo ordinamento” (300 CFU), per svolgere le funzioni di Medico Competente, non sono minimamente comparabili con quelle conseguibili da percorsi formativi con un numero troppo limitato di crediti, della durata di pochi mesi o addirittura settimane, come qualcuno avrebbe ipotizzato. Ne deriverebbe inoltre un grave scadimento della qualità professionale dei Medici

Competenti, che da anni la SIMLII viceversa promuove con i suoi programmi di formazione continua, con prevedibili ricadute negative sulle attività di prevenzione, sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Le considerazioni sinteticamente qui esposte sono state portate anche all'attenzione degli Uffici Legislativi dei predetti Ministeri.

* * *

In conclusione la SIMLII ritiene che:

A) i “percorsi formativi” proposti recentemente dal CUN sono insufficienti e palesemente inadeguati agli obiettivi formativi (funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 106/2009) e determinerebbero, se attuati, un grave nocumento per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

B) la seconda proposta del CUN del 19.11.2009 è fortemente riduttiva e punitiva nei confronti degli Specialisti in Medicina del lavoro e lesiva della dignità della Medicina del Lavoro nel suo complesso, nonché in contrasto, in più punti, con la legislazione vigente;

C) se il decreto emanato dal MIUR e dal Ministero della Salute dovesse accogliere senza modifiche il parere del CUN del 19.11.2009, sarà inevitabile per la SIMLII adire immediatamente le vie legali, a difesa della dignità della nostra Disciplina e della professionalità dei Medici del Lavoro.

Da tutto quanto sopra emerge infatti, una palese incongruenza. Da un lato sia la legislazione vigente (art. 38 del DLgs 81/08), che il Ministero della Salute, il CUN stesso ed il MIUR hanno riconosciuto che gli specialisti in Igiene e quelli in Medicina Legale, al fine di poter essere abilitati, hanno dei debiti formativi che devono essere colmati. Dall'altro i “percorsi formativi universitari” sinora proposti sono del tutto insufficienti a garantire ai suddetti specialisti l'acquisizione delle necessarie competenze allo svolgimento dell'attività di Medico Competente, secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico dell'*International Commission on Occupational Health (ICOH)*, principi espressamente richiamati dal legislatore all'art. 39 del D.Lgs 81/08.

Il Presidente SIMLII

Prof. Giuseppe Abbritti



SCHEDA RIASSUNTIVA

In estrema sintesi i fatti sono questi: il D.Lgs 81/08 ha finalmente introdotto per gli igienisti e i medici legali che vogliono fare i medici competenti l'obbligo di svolgere specifici **"percorsi formativi universitari"** professionalizzanti, da definirsi con un decreto congiunto del Ministero dell'Università (MIUR) e della Salute. Il legislatore poneva così mano a quanto surrettiziamente introdotto dall'art. 1 bis della legge 8 Gennaio 2002, n. 1, e cioè la possibilità di svolgere l'attività di medico competente da parte di altri specialisti privi delle necessarie competenze. Il CUN, massimo organo tecnico-scientifico del Ministero dell'Università, aveva pertanto indicato in un **master di 60 crediti universitari** (circa 1500 ore) l'impegno didattico per conseguire il master, ovvero un anno a tempo pieno. Tale percorso rappresenta per la SIMLII il requisito minimo necessario per coprire, da parte di igienisti e medici legali, le esigenze di formazione di base nella clinica, diagnostica e prevenzione delle patologie professionali. Anzi, la stessa SIMLII, attraverso il Collegio degli Universitari, ne suggeriva una proposta di curriculum, recentemente pubblicato su *La Medicina del lavoro*. La SIMLII si rendeva disponibile, inoltre, a discuterne i contenuti con le rappresentanze degli igienisti (e dei medici legali) che però rinunciavano già alla seconda riunione. Ciononostante la proposta del MIUR veniva modificata in senso riduttivo dal Ministero della Salute, tanto che un secondo parere del CUN, ulteriormente riduttivo nei contenuti, induceva la SIMLII a chiedere un incontro chiarificatore ai due Ministeri. In tali incontri i debiti formativi degli igienisti e dei medici legali, evidenziati dalla SIMLII, venivano largamente riconosciuti; tuttavia non è ancora dato conoscere la formulazione finale del decreto in merito, che deve essere ancora approvato dal MIUR di concerto con il Ministero della Salute. La Medicina del Lavoro italiana considera fin da ora inaccettabili eventuali proposte che accogliessero l'ultimo parere del CUN in quanto **a)** di nocimento per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, **b)** fortemente riduttive e punitive nei confronti degli Specialisti in Medicina del lavoro e gravemente lesive della dignità della disciplina, **c)** in contrasto palese con la legislazione vigente, con lo spirito del recente D.Lgs 81/2008 e col Codice Etico della Commissione Internazionale di Medicina del Lavoro. Qualora il decreto non dovesse soddisfare i requisiti minimi indicati, la SIMLII aprirà, nelle sedi nazionali ed internazionali opportune, tutte le azioni volte a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori e la dignità dei medici del lavoro.